

Prot. 13180  
DEL 29/12/2021



**COMUNE DI SIMERI CRICHI**  
Provincia di Catanzaro

**AVVISO PUBBLICO**

**PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AVVOCATI PER  
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO  
DELL’ENTE**

**IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE**

In esecuzione della propria determinazione n. 222 del 24.12.2021 ad oggetto: “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell’Ente”, a cui affidare incarichi di assistenza legale, compresa la rappresentanza in giudizio dell’ente, nelle seguenti sezioni:

SEZIONE A - DIRITTO AMMINISTRATIVO,  
SEZIONE B - DIRITTO CIVILE;  
SEZIONE C - DIRITTO DEL LAVORO;  
SEZIONE D - DIRITTO PENALE;

SEZIONE SPECIALE GIOVANI AVVOCATI

**RENDE NOTO**

che è pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un Elenco aperto agli Avvocati, singoli o associati, per l’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente.

**INVITA**

gli avvocati iscritti all’Albo professionale, che vi abbiano interesse, a produrre domanda di iscrizione nell’elenco summenzionato.

A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni.

**ART. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO**

Il Comune di Simeri Crichi, in esecuzione del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.09.2016, relativo all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni al Comune, intende formare l' Elenco aperto dei professionisti, singoli o associati esercenti la professione di avvocato, cui attingere per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

L'Elenco è diviso in cinque sezioni:

- 1) SEZIONE A - DIRITTO AMMINISTRATIVO,
- 2) SEZIONE B - DIRITTO CIVILE;
- 3) SEZIONE C - DIRITTO DEL LAVORO;
- 4) SEZIONE D - DIRITTO PENALE;
  
- 5) **SEZIONE SPECIALE GIOVANI AVVOCATI**

La sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a sei anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro) il cui valore della causa non sia superiore a € 5.000,00.

## **ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla scadenza dell'avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'Albo degli Avvocati del Foro di appartenenza, da almeno sei anni;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la presente Pubblica Amministrazione né avere cause ostative a contrarre con la P.A. secondo la normativa vigente in materia;
- c) essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale forense.

Per l'iscrizione alla Sezione speciale "Giovani Avvocati" i richiedenti devono avere una anzianità di iscrizione all'Albo Professionale inferiore a sei anni.

Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo associato che presenta la domanda di inserimento nell'Elenco.

## **ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

I professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto dovranno presentare specifica domanda di iscrizione utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (all. A), indicando la Sezione in cui chiedono l'iscrizione,

La domanda, in carta libera, dovrà essere sottoscritta dal professionista singolo allegando, fotocopia di un documento di identità in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Il richiedente dovrà indicare se fa parte di uno studio associato o di una associazione professionale.

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici, i recapiti e la P.E.C. del professionista interessato. Alla domanda dovrà essere unita la seguente documentazione:

Domanda d'iscrizione nell'Elenco redatta su propria carta intestata, con l'indicazione delle specializzazioni e della sezione per la quale si chiede l'iscrizione.

2. Curriculum in formato europeo di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e pubblicazioni;

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante:

- Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento;
- Di non svolgere incarichi o avere la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; ovvero di svolgere i seguenti incarichi o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

Ente ..... incarico/incarica.....

Dal .....al.....;

Ente .....incarico/incarica .....

- Di non svolgere attività professionali ovvero di svolgere le seguenti attività professionali:

.....  
.....  
.....

- L'iscrizione all'Albo degli avvocati del Foro di appartenenza indicandone il numero e la data.
- Possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- La presa visione del regolamento e di accettazione delle norme in esso contenute.
- Di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole del presente avviso;
- Di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo di conferimento di incarichi da parte del Comune di Simeri Crichi;
- Di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i;
- Di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'Ente si riserva la cancellazione dall'elenco e di revocare, per l'effetto, gli incarichi conferiti;

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande e nei curricula chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi.

La domanda, con allegata copia del documento d'identità del firmatario, ed i relativi allegati dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo

[protocollocomunalesimericrichi@asmepec.it](mailto:protocollocomunalesimericrichi@asmepec.it) **entro il 31.01.2022** Eventuali domande pervenute dopo la scadenza di tale termine non verranno prese in considerazione.

Sull'oggetto della posta elettronica certificata deve essere riportata la dicitura: **"Iscrizione elenco dei legali patrocinatori del Comune"**.

#### **ART. 4 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

L'iscrizione nell'elenco avverrà in ordine alfabetico. L'eventuale diniego dell'inserimento è disposto dal responsabile dell'Area Legale con provvedimento tempestivamente comunicato all'interessato e comunque entro quindici giorni.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento della documentazione e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

Nei seguenti casi le domande saranno oggetto di richiesta di integrazione:

- non sottoscritte dal professionista;
- prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante;
- non contenenti le dichiarazioni di cui all'art. 2 e 3 o contenenti una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali;
- prive di curriculum.

Si preannuncia comunque che il termine assegnato per l'integrazione documentale non potrà eccedere i cinque giorni lavorativi successivi all'invio della richiesta. Ove l'interessato non provveda all'integrazione della documentazione richiesta ovvero la stessa pervenga oltre il termine assegnato, non si farà luogo all'inserimento nell'Elenco

L'elenco sarà aggiornato con cadenza biennale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.

#### **ART: 5 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

Il Comune non è in alcun modo vincolato all'affidamento di incarichi a coloro che sono inseriti nell'Elenco. Sussiste comunque l'impegno dell'Amministrazione, prima del conferimento di ciascun incarico, di valutare i curricula dei medesimi.

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Responsabile dell'Area Legale, su conforme deliberazione della Giunta comunale che autorizza la costituzione e/o resistenza in giudizio e previa verifica della relativa copertura finanziaria.

Il responsabile effettua la scelta per ambito giuridico, nel rispetto dei seguenti principi e nel seguente ordine di priorità:

- a) Rotazione dei professionisti per ogni sezione: gli incarichi legali verranno affidati secondo il criterio della rotazione, procedendo allo scorrimento sistematico secondo l'ordine alfabetico e progressivo a seguito del sorteggio della lettera alfabetica dalla quale iniziare lo scorrimento per cognome, con esclusione dei professionisti già incaricati. Il sorteggio della lettera alfabetica avrà luogo ad opera del responsabile dell'Area Legale coadiuvato da altro responsabile previa comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente di data e ora.
- b) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum.
- c) Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi conferiti aventi lo stesso oggetto.

- d) Conferimento ad un professionista, nel corso di un anno solare, di un numero di incarichi per un importo complessivo dei compensi in misura non superiore a € 24.000,00 e ciò anche nel caso in cui sia iscritto in più di una sezione.

Di norma, non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati. La Giunta comunale in casi eccezionali in cui la complessità della causa o la natura del contenzioso richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, potrà costituire un Collegio di Difesa temporaneo, nel numero massimo di due professionisti per promuovere o resistere alle liti e/o esprimere pareri ed in generale per le finalità di cui all'art. 1 del regolamento.

Il relativo conferimento avverrà con le modalità previste dal regolamento.

Nel caso di incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause in materia di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione al codice della strada, di importo non superiore ad euro 3.000,00, il responsabile competente procede attingendo, prioritariamente, dall'apposita sezione speciale giovani, secondo le modalità previste dal regolamento.

L'Amministrazione si riserva di derogare motivatamente ai criteri fissati dal regolamento, ed in particolare agli articoli 6 e 9, nei casi in cui la rotazione per la singola sezione sia stata conclusa prima della fine dell'anno solare di riferimento, le specifiche esigenze tecnico-operative rendano necessario o manifestamente opportuna la scelta di professionisti di chiara fama e/o di specifica competenza, anche se non iscritti nell'Elenco comunale e nei casi previsti dall'art. 12 del regolamento.

## **ART. 6 – CONTRATTO DI PATROCINIO**

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio contenente obbligatoriamente le seguenti condizioni:

- a) Il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore dovrà essere quantificato in via presuntiva.
- b) La determinazione del compenso ai sensi del successivo art. 8 (il professionista è tenuto a produrre preventivo dettagliato indicante sia i compensi che le spese vive presunte).
- c) L'obbligo per il professionista incaricato di:
  - aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza, etc.);
  - richiedere la riunione dei procedimenti ove consentito dall'ordinamento processuale e sia nell'interesse dell'Ente, al fine di contenere le spese legali;
  - comunicare tempestivamente eventuali cause, anche sopravvenute, di conflitto di interessi e/o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto con l'Ente,
  - predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al riguardo e autorizzazione da parte del Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Ente;
- d) Riduzione dei compensi spettanti al medesimo legale nei casi espressamente indicati nel regolamento.
- e) In caso di studi associati indicare, altresì, il nominativo del legale incaricato della procedura, motivando tale scelta sulla scorta delle competenze e/o specializzazioni possedute e fermo restando quanto previsto dall'art. 5.

## ART. 7 – REGISTRO DEGLI INCARICHI CONFERITI

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza il Comune istituisce un Registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al responsabile dell'area legale e contenente almeno i seguenti dati:

- Generalità del professionista;
- Oggetto sintetico dell'incarico affidato;
- Estremi della deliberazione di Giunta di costituzione in giudizio;
- Estremi dell'atto d'incarico;
- Corrispettivo pattuito;
- Liquidazioni e/o anticipazioni effettuate.

## ART. 8 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

Ai fini del contenimento delle spese a carico dell'Ente, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria ed in mancanza di un tariffario forense, abolito dalla vigente normativa in materia, il compenso professionale è preventivamente determinato sulla base del valore della controversia e contenuto, quanto agli onorari, entro gli importi minimi indicati **nelle tabelle allegate al D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, così come modificate dal D.M. n. 37/2018, alle quali integralmente si rinvia.**

**Sono disposte riduzioni del corrispettivo rispetto ai minimi di cui al D.M. n. 55/2014, nei seguenti casi:**

- a) in deroga a quanto previsto dall'art.6 lett. d), nel caso di incarichi per fattispecie processuali analoghe, che saranno attribuiti ad un solo legale, ma, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, gli onorari spettanti, oltre il primo giudizio, saranno corrisposti a scalare in misura percentuale: 50% per il secondo, 40% per il terzo, 30% per il quarto, 20 % per i successivi;**
- b) in caso di soccombenza , con condanna alle spese per l'Ente, riduzione del 25%;**
- c) in caso di transazione in misura compresa tra il 20% ed il 60% in misura proporzionale allo stato del giudizio;**
- d) in caso in cui ha difeso l'Ente in precedenti gradi di giudizio, riduzione del 50%;**

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

## ART. 9 – ATTI TRANSATTIVI

**Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità.**

Per tutti i giudizi in cui il Comune è costituito per mezzo di un legale incaricato, il Responsabile competente, chiede al suddetto professionista di inviare, con cadenza almeno semestrale e comunque tutte le volte che si renda necessario, una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il Responsabile competente valutata la convenienza per l'Ente alla transazione, invita il legale di parte a redigere apposito parere in merito e schema dell'atto di transazione, che formerà oggetto di determinazione dirigenziale, salva eventuale differente competenza prevista per legge.

Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

#### **ART. 10 – CANCELLAZIONE**

I professionisti inseriti nell' Elenco comunale possono essere cancellati qualora:

- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) si costituiscano in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale);
- d) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- e) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico proposto dal Comune.

#### **ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

#### **ART. 12 – VALIDITA' DELL'ELENCO**

L'Elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza biennale a far data dalla sua costituzione.

#### **ART. 13 – PUBBLICITA' DELL'ALBO**

Per l'iscrizione all'Albo il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet dell'Ente e comunicazione agli Ordini professionali della Regione Calabria.

Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso presso il Comune nei giorni e nelle fasce orarie di apertura al pubblico.

Responsabile del procedimento è l'avv. Antonio Giulino, responsabile dell'Area Legale, presso la sede Comunale in Piazza Martiri 1809, Simeri Crichi. Telefono 0961 023446.  
Simeri Crichi, li 29 dicembre 2021



IL RESPONSABILE  
Avv. Antonio Giulino

Segue Allegato A